

**REGOLAMENTO (CE) N. 1769/95 DELLA COMMISSIONE**

del 24 luglio 1995

**che modifica, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1995/1996 a 2000/2001 venga concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale importato e che tale aiuto è fissato a 0,10 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra vengano modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima, nonché degli adeguamenti precedenti; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1995/1996 è stato fissato dal regolamento (CE) n.

1611/95 della Commissione<sup>(3)</sup> a 3,62 ECU/100 kg di zucchero bianco; che tale importo corrisponde dopo conversione in nuovi ecu, allo stesso importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che pertanto si deve fissare, tenuto conto degli adeguamenti precedenti, l'importo di questi aiuti per la campagna di commercializzazione 1995/1996 a 1,30 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 36, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono portati, per la campagna di commercializzazione 1995/1996 a 1,30 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 4. 7. 1995, pag. 22.